



Comune di Avellino

COMUNICATO STAMPA

Con riferimento al comunicato del 22.2.2019 ad oggetto *"Articoli comparsi sulla stampa locale relativamente alla criticità del servizio tributi"*, nel cui ambito viene citata la sentenza TAR n. 2338 del 16.11.2015, a precisazione e rettifica e al precipuo fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo e garantire una corretta informazione istituzionale, si riporta in allegato il testo integrale della menzionata sentenza.

Avellino, 27 febbraio 2019

Il Segretario Generale nella qualità di
Coordinatore della Comunicazione istituzionale dell'Ente
Dott. Vincenzo Lissa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Lissa', positioned below the typed name.

N. 02338/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01984/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1984 del 2015, proposto da:

Assoservizi s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Filomena Sarno e Donato Cicenìa, con domicilio eletto in Salerno, via Velia n. 96, presso l'avv. Scuderi;

contro

Comune di Avellino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Terracciano, con domicilio eletto in Salerno, via A. Nifo n. 2, presso l'avv. Ferrara;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Alessandro Conti, Paolo Corrado, Sabino Di Lorenzo, Lucio Dello Russo, Mario De Falco, Guarino Marzia, Pasquale Manganiello e Beniamino Primavera, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella

Guerriero e Raffaele Michele Gala, con domicilio eletto in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;

ad opponendum:

Modestino Della Pace, rappresentato e difeso dagli avv. Nassimo Passaro e Adriano Maffeo, con domicilio eletto in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta comunale di Avellino n. 239 del 4/8/2015, avente ad oggetto l'annullamento delle delibere di Giunta nn. 83, 90 e 187 del 2014, di tutti gli atti connessi e presupposti, nonché per la condanna al risarcimento del danno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino e gli atti di intervento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione articolata dalla difesa comunale, sulla scorta della asserita inerenza della controversia alla fase esecutiva del rapporto concessorio, e ritenuta l'infondatezza della stessa, attesa l'incidenza del provvedimento impugnato sulla fattispecie genetica del rapporto suindicato;

Evidenziato, nel merito, che l'impugnato provvedimento di annullamento (deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 4.8.2015) si fonda sulla ritenuta illegittimità delle delibere con le quali il Comune di Avellino ha proceduto all'affidamento diretto alla società ricorrente, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di ulteriori servizi in materia di accertamento e riscossione di imposte comunali - ad integrazione di quelli oggetto dell'affidamento già in essere avvenuto all'esito di una procedura di evidenza pubblica - in carenza dei presupposti di cui all'art. 57, comma 5, lett. a) d.lvo n. 163/2006, nonché sulla omessa dichiarazione da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 38 d.lvo cit., della vicenda risolutiva che ha interessato il rapporto contrattuale intercorso tra la stessa ed il Comune di Genzano, avente ugualmente ad oggetto la riscossione di tributi comunali e verificatasi in epoca antecedente ai provvedimenti oggetto di annullamento, in conseguenza di asseriti gravi inadempimenti imputabili alla società concessionaria;

Ritenuta la fondatezza della domanda di annullamento proposta dalla società ricorrente;

Evidenziato infatti che l'impugnato provvedimento di tutela, in violazione dei principi regolatori delle modalità di esercizio del relativo potere, omette qualsiasi concreto riferimento all'interesse pubblico giustificativo del disposto annullamento, nonostante l'affidamento maturato in capo alla società ricorrente, in forza del decorso di un significativo lasso temporale dall'affidamento annullato (anche in rapporto alla non eccessiva durata complessiva del servizio che ne costituisce oggetto) e dell'attività esecutiva dalla stessa posta in essere;

Evidenziato infatti che non può ritenersi esaustivo a tal fine l'inciso secondo cui sussisterebbe l'interesse pubblico all'annullamento "in considerazione del rilievo in base al quale il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali presenta un carattere pubblicistico che assume un valore indifferibile ed indefettibile", non dimostrando esso se ed in quale misura il perdurante svolgimento del servizio da parte della società ricorrente incida sul corretto ed efficace perseguimento degli interessi pubblici sottesi all'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali;

Evidenziato che alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento all'omessa dichiarazione da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006, della risoluzione che ha interessato il rapporto intercorso tra la stessa ed il Comune di Genzano, nessuna indicazione essendo offerta dall'amministrazione intimata in ordine alla effettiva incidenza della suddetta omissione, e più a monte della stessa vicenda risolutoria non dichiarata, sull'affidabilità della società ricorrente, anche alla luce dei risultati dell'attività espletata nell'esecuzione dell'affidamento originario e di quello integrativo oggetto di annullamento;

Rilevato peraltro che, non essendo stato preceduto l'affidamento oggetto di annullamento da un bando volto a regolare puntualmente gli adempimenti dichiarativi dei soggetti interessati, la contestata omissione, ove effettivamente configurabile in ragione della specialità della procedura attuata e dell'oggetto stesso dell'affidamento (integrante una concessione di pubblico servizio), non sarebbe indicativa di un atteggiamento

particolarmente riprovevole della società ricorrente, suscetibile *ex se* di inficiare il rapporto fiduciario con l'amministrazione intimata (tanto che la stessa, con la delibera impugnata, si limita genericamente ed ipoteticamente ad affermare che "siffatta mancanza avrebbe potuto giustificare il venir meno della fiducia dell'Ente");

Ritenuto in conclusione che la proposta domanda di annullamento sia meritevole di accoglimento, potendo disporsi l'assortimento delle censure non esaminate;

Ritenuto invece di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno, non essendo allegati dalla parte ricorrente i concreti profili di pregiudizio che, nelle more della presente decisione, si sarebbero materializzati nella sua sfera di interessi;

Ritenuto infine di condannare il Comune di Avellino alla refusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, nella complessiva misura di € 1.500,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato;

Ritenuta invece l'esistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti delle parti intervenienti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1984/2015:

- accoglie la proposta domanda di annullamento ed annulla per l'effetto l'impugnato provvedimento di autotutela;

- dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno;
- condanna il Comune di Avellino alla refusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, nella complessiva misura di € 1.500,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato;
- compensa le spese di giudizio nei confronti delle parti intervenienti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente FF

Giovanni Sabato, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)